



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA: 28723 / 2025

REGOLAMENTO N. 297, MODIFICA ARTICOLO 17 "MODALITA' DI
PROMOZIONE E DI REVOCA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

OGGETTO:

Si esprime parere negativo sulla regolarità tecnica con la motivazione di seguito riportata:

La normazione locale sugli istituti referendari popolari si muove nella cornice fornita dall'art. 8 del TUEL e dalla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali, cui fa rinvio l'art. 44 del T.U. sulla partecipazione n. 297.

A livello nazionale l'art. 31 della legge n. 352 del 1970 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" testualmente dispone che *"Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime."*

Tutto ciò premesso, visti gli artt. 38 c. 5 del TUEL, l'art. 1 c. 1 e 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182 recante *"Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali"*, nonché gli articoli 15 e 18 del T.U. sulla partecipazione n. 297, si ritiene che la previsione del limite temporale di cui al c. 2 art. 17 per l'adozione della deliberazione di promozione del referendum consultivo trae la propria *ratio* ispiratrice dalla necessità di evitare che il Consiglio comunale possa condizionare la formazione della volontà degli elettori adottando atti aventi natura cosiddetta "propagandistica", tali da alterare la *par condicio* tra le forze politiche che partecipano alle elezioni amministrative. (Ministero dell'Interno, parere DAIT del 19 luglio 2018). Pertanto, si ritiene che la disposizione di cui all'art. 17 c. 2 del T.U. sulla partecipazione n. 297 sia pienamente conforme ai predetti disposti legislativi.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

06/03/2026

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Maria Porgiglia

